



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1021

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri di riparto della quota del fondo perequativo a disposizione della Giunta provinciale a favore dei comuni e dei loro consorzi di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" con particolare riferimento alle lettere b), b bis) ed e)." che integrano e sostituiscono quelli approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1377 di data 1 agosto 2018.

Il giorno **18 Giugno 2021** ad ore **10:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 1377 di data 1 agosto 2018 la Giunta provinciale ha approvato i criteri di utilizzo della quota del fondo perequativo di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale", con particolare riferimento alle lettere b), b bis) ed e) da applicare alle domande presentate da comuni e loro consorzi dall'anno 2018.

In particolare, la lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della L.P. 36/93 stabilisce che la quota in parola può essere utilizzata dalla Giunta provinciale per concorrere agli oneri correnti obbligatori non finanziabili con le normali risorse di bilancio, con priorità per quelli derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile.

Con il presente provvedimento si propone di integrare le fattispecie ammissibili definite nell'ambito dei criteri approvati con la sopra citata delibera n. 1377/2018, al fine di poter tenere conto di ulteriori esigenze emerse connesse all'erogazione di servizi essenziali.

Per quanto riguarda la lettera b bis) del comma 4 dell'articolo 6 della L.P. 36/93 e s.m., la quale stabilisce la possibilità di coprire parzialmente le mancate entrate derivanti da accadimenti di natura straordinaria e imprevedibile, al fine di avere un'uniforme interpretazione delle modalità di rideterminazione del trasferimento nel caso di recupero e/o riduzione della minore entrata considerata ai fini della iniziale concessione, si rende necessario esplicitare formalmente tali modalità di rideterminazione. A tal fine si conferma che in presenza di recupero e/o riduzione della minore entrata inizialmente considerata, il trasferimento viene rideterminato applicando la medesima percentuale utilizzata ai fini della concessione iniziale.

Con riferimento alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 della L.P. 36/93 e s.m., la quale prevede la possibilità di concorrere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 della LR 4/93, considerato che i comuni dovrebbero accantonare annualmente una quota del risultato di amministrazione risultante dal consuntivo per far fronte alle passività di competenza dell'ente, comprese quelle derivanti dalla liquidazione del trattamento di fine rapporto, al fine di intervenire solo nei casi di effettiva necessità da parte dei comuni, si propone di modificare il limite delle spese ammissibili, derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e, precisamente:

- per i comuni con meno di 3.000 abitanti, si propone di ammettere solo spese di importo superiore ad Euro 10.000,00.-;
 - per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti si propone di ammettere solo spese superiori ad Euro 20.000,00.-.
 - per i comuni con più di 5.000 abitanti tali spese non sono ammissibili.
- Si propone, inoltre, che il trasferimento di cui alla lettera e) sia pari al 50% della spesa ammissibile.

Al fine di semplificare l'iter procedurale, si propone inoltre di unificare la data di scadenza degli adempimenti relativi alla rendicontazione dei finanziamenti ottenuti sia per le spese, comprese quelle legali, che per le mancate entrate al termine del 30 giugno dell'anno successivo al trasferimento integrativo di risorse.

Visto quanto sopra, si propone di approvare i criteri di riparto della quota del fondo perequativo a disposizione della Giunta provinciale a favore dei comuni e dei loro consorzi di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" con particolare riferimento alle lettere b), b bis) ed e), come da allegato A, che forma parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono quelli approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1377 di data 1 agosto 2018.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale”, come modificata dalla legge provinciale n. 9 del 2 agosto 2017 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 – 2019”;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e ss.mm.;
- viste le proprie precedenti deliberazioni n. 1429 del 9 giugno 2000, modificata con deliberazione n. 2022 di data 4 agosto 2000, n. 656 di data 5 aprile 2012 e n. 1526 del 22 settembre 2017, n. 1377 di data 1 agosto 2018;
- visti i pareri positivi del Servizio Pianificazione e controllo strategico (prot. n. 409222 dd. 7 giugno 2021) e del Dipartimento Affari finanziari (prot. n. 406965 dd. 7 giugno 2021);
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i *"Criteri di riparto della quota del fondo perequativo a disposizione della Giunta provinciale a favore dei comuni e dei loro consorzi di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" con particolare riferimento alle lettere b), b bis) ed e)"*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale Allegato “A” che sostituiscono quelli approvati con propria precedente deliberazione n. 1377 di data 1 agosto 2018;
- 2) di stabilire che i criteri di cui all’Allegato “A”, approvati con il presente provvedimento, vanno applicati alle domande presentate dall’anno 2021, al fine di garantire, anche per l’anno in corso, a tutti gli enti le medesime condizioni di accesso al fondo nonché i medesimi criteri di riparto;
- 3) di stabilire che i criteri di cui all’Allegato “A”, approvati con il presente provvedimento, vanno applicati alle domande presentate prima dell'anno 2021, per le quali è stato concesso il finanziamento, con riferimento agli adempimenti successivi alla concessione stessa;
- 4) di prenotare, per dare riscontro alle domande di trasferimento che verranno presentate ai sensi dei criteri di cui all’Allegato “A”, l’importo di Euro 500.000,00 sul capitolo 203000 dell’esercizio finanziario 2021, quota che corrisponde, sulla base degli elementi di cui si è a conoscenza al momento, alle risorse disponibili da destinare alle finalità di cui all’articolo 6, comma 4, della L.P. 36/93;
- 5) di dare atto che la prenotazione della spesa di cui al precedente punto 3) è coerente con la presunta esigibilità della stessa.

Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato "A"

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

ALLEGATO "A"

Criteri di riparto della quota del fondo perequativo a disposizione della Giunta provinciale a favore dei comuni e dei loro consorzi di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" con particolare riferimento alle lettere b), b bis) ed e).

1. ATTIVITÀ OGGETTO DEL TRASFERIMENTO E SOGGETTI BENEFICIARI

I presenti criteri disciplinano l'attuazione delle lettere b), b bis) ed e) del comma 4, dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 "*Norme in materia di finanza locale*" che prevedono rispettivamente che la Giunta provinciale possa utilizzare una quota del fondo perequativo a favore dei comuni e dei loro consorzi, secondo criteri e modalità individuati dalla stessa per "concorrere agli oneri correnti obbligatori non finanziabili con le normali risorse di bilancio, con priorità per quelli derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile" e "coprire parzialmente le mancate entrate derivanti da accadimenti di natura straordinaria e imprevedibile non imputabili all'ente interessato, con recupero anche parziale dell'importo assegnato nel caso di successivo recupero da parte dell'ente", nonché "concorrere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali).".

2. DEFINIZIONE DELLE SPESE E DELLE MANCATE ENTRATE AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spese e mancate entrate:

- 1) ai sensi della **lettera b)** del comma 4 dell'art 6 della L.P. n. 36/1993, sono ammissibili:
 - a) le spese correnti obbligatorie, non finanziabili con le normali risorse del bilancio di previsione afferente all'anno in cui vengono assunti gli oneri per cui vengono chieste risorse aggiuntive, in quanto non prevedibili al momento della relativa approvazione;
 - b) le spese correnti obbligatorie che, pur non essendo previste originariamente nel bilancio di previsione per l'anno in corso, in quanto non ipotizzabili al momento della relativa approvazione, essendo peraltro urgente l'assunzione delle stesse, per poterle finanziare, si è resa necessaria una specifica variazione del bilancio di previsione, che ha comportato la riduzione dello stanziamento previsto per altre spese necessarie a garantire l'offerta di servizi ai cittadini;
 - c) le spese correnti obbligatorie necessarie per garantire il funzionamento dell'ente e/o l'erogazione di servizi pubblici essenziali, prevedibili nel bilancio di previsione ma non finanziabili con le normali entrate correnti di bilancio. Il trasferimento provinciale, in relazione alla specifica spesa finanziata, non potrà avere durata superiore a 5 anni.
- 2) ai sensi della **lettera b bis)**, è possibile concedere un trasferimento, a fronte di mancate entrate di natura ricorrente, previste nel bilancio di previsione dell'anno in cui viene richiesto il trasferimento, a causa di accadimenti di natura straordinaria e imprevedibile non imputabili all'ente interessato e che si sono verificati nel corso dell'anno o nell'anno precedente ma successivamente al termine ultimo stabilito dalla Giunta provinciale per la presentazione della richiesta di trasferimento integrativo. In relazione alla tipologia di entrata, l'Ente richiedente dovrà impegnarsi al recupero della stessa.

- 3) ai sensi della **lettera e)** le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 che devono sostenere i comuni:
- con meno di 3.000 abitanti, solo per spese superiori ad Euro 10.000,00.-, importo da determinare in relazione alla quota del trattamento di fine rapporto a carico dell'ente e per ogni singolo trattamento di fine rapporto di cui viene richiesto il trasferimento di risorse;
 - con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti solo per spese superiori ad Euro 20.000,00.-importo da determinare in relazione alla quota del trattamento di fine rapporto a carico dell'ente e per ogni singolo trattamento di fine rapporto di cui viene richiesto il trasferimento di risorse;
 - per i comuni con più di 5.000 abitanti tali spese non sono ammissibili.

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La domanda va presentata **dal 1° gennaio al il 31 ottobre** di ciascun anno, con una delle seguenti modalità:

- a) inoltro tramite posta elettronica nel rispetto delle regole tecniche in materia, all'indirizzo: serv.autonomielocali@pec.provincia.tn.it;
- b) inoltro tramite PITRE per gli enti pubblici dotati di detto sistema;

La domanda è valida solo per l'anno in cui è presentata.

Le domande, che, in relazione all'ordinamento interno dell'ente medesimo, possono essere presentate o dal legale rappresentante dell'ente o dal responsabile finanziario dell'ente o dal segretario comunale e devono contenere:

- l'oggetto della richiesta;
- i dati identificativi del richiedente e dell'ente rappresentato.

Contestualmente alle domande presentate ai sensi della **lettera b)**, pena la non ammissibilità della stessa, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- 1) attestazione, rilasciata da uno dei soggetti sopra individuati, relativa all'impossibilità adeguatamente motivata di far fronte alla spesa con le normali ed ordinarie risorse del bilancio approvato per l'anno in cui vengono assunti gli oneri per cui si chiede il trasferimento;
- 2) attestazione, rilasciata da uno dei soggetti sopra individuati, che la spesa, per cui si chiede il trasferimento, è **obbligatoria** e:
 - a) non è prevista nel bilancio di previsione per l'anno in corso e non era ipotizzabile al momento di approvazione dello stesso;oppure
 - b) pur non essendo prevista originariamente nel bilancio di previsione per l'anno in corso, in quanto non ipotizzabile al momento della relativa approvazione, essendo peraltro urgente l'assunzione della stessa, per poterla finanziare, si è resa necessaria una specifica variazione del bilancio di previsione, che ha comportato la riduzione dello stanziamento previsto per altre spese necessarie a garantire l'offerta di servizi ai cittadini;oppure
 - c) pur essendo prevedibile al momento di approvazione del bilancio, si tratta di una spesa obbligatoria e necessaria per garantire il funzionamento dell'ente e/o l'erogazione di servizi pubblici essenziali, ma non è finanziabile con le normali entrate correnti di bilancio.

- 3) descrizione delle singole voci di spesa con il relativo ammontare per le quali si chiede il trasferimento con le motivazioni degli eventuali accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile che le hanno determinate;
- 4) se già disponibili, copia del provvedimento di assunzione della spesa e della relativa documentazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero una attestazione sui tempi di adozione di tale provvedimento e di liquidazione della spesa;

Contestualmente alla domanda ai sensi della **lettera b bis)**, pena la non ammissibilità della stessa, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- 1) attestazione, rilasciata da uno dei soggetti sopra individuati che la mancata entrata ha natura ricorrente e che la stessa è prevista nel bilancio di previsione dell'anno in cui è presentata la domanda di trasferimento;
- 2) attestazione, rilasciata da uno dei soggetti sopra individuati di aver eventualmente attivato quanto necessario per procedere al recupero forzoso in relazione alla tipologia di entrata;
- 3) una relazione adeguatamente dettagliata che evidenzia gli accadimenti straordinari che hanno comportato la mancata entrata;
- 4) l'impegno da parte del legale rappresentante dell'ente a restituire gli importi eventualmente recuperati dai debitori nel limite dell'importo corrispondente al trasferimento ottenuto dalla Provincia.

Contestualmente alle domande presentate ai sensi della **lettera e)**, pena la non ammissibilità della stessa, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- 1) descrizione delle singole voci di spesa, con il relativo ammontare, per le quali si chiede il trasferimento;
- 2) se già disponibili, copia del provvedimento di assunzione della spesa e della relativa documentazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero una attestazione sui tempi di adozione di tale provvedimento e di liquidazione della spesa.

4. LIVELLO DI CONTRIBUZIONE

Alle spese o mancate entrate ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto nel paragrafo 2 si applicano le seguenti percentuali di contribuzione:

- 1) il trasferimento di cui alle lettere b), di norma, sarà pari al 70% della spesa ammissibile; potrà arrivare al 100% della spesa ammissibile solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati dalla Giunta provinciale;
- 2) il trasferimento di cui alla lettera b bis) non potrà essere superiore al 70% dell'importo corrispondente alla mancata entrata;
- 3) il trasferimento di cui alla lettera e) sarà pari al 50% della spesa ammissibile.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, AMMISSIONE A FINANZIAMENTO, DETERMINAZIONE DEL TRASFERIMENTO E CONCESSIONE DELLO STESSO

Il Servizio provinciale competente istruisce, nell'esercizio finanziario di presentazione, le domande in ordine cronologico di presentazione. La concessione dei finanziamenti per i quali l'istruttoria ha avuto esito positivo è disposta con uno o più provvedimenti disposti dalla Giunta provinciale, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale.

Nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti per concedere un trasferimento pari alla percentuale sopra stabilita della spesa o della mancata entrata ammissibile, verrà concesso un trasferimento pari all'importo disponibile e sarà integrato, fino al raggiungimento della percentuale stabilita, nel caso si rendano disponibili, in corso d'anno, ulteriori risorse a ciò destinabili.

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'erogazione del trasferimento concesso viene effettuata, in via anticipata, entro 30 giorni dall'esecutività del provvedimento di concessione per l'intero importo assegnato.

7. ALTRE DISPOSIZIONI

Gli enti che hanno ottenuto un trasferimento ai sensi della **lettera b) ed e)** del comma 4, dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 devono presentare, pena la decadenza e la conseguente la revoca del trasferimento e il recupero di quanto erogato, la documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta, anche in forma di prospetti riepilogativi. Detta documentazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. A seguito di tale comunicazione, se la spesa documentata risulta inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il trasferimento in parola dovrà essere rideterminato con apposito provvedimento della Giunta provinciale e gli enti beneficiari dovranno restituire alla Provincia la quota di trasferimento erogata e non spettante.

Gli enti che hanno ottenuto un trasferimento ai sensi della **lettera b bis)** del comma 4, dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 devono attestare annualmente, entro il 30 giugno (a partire dall'anno successivo alla concessione del trasferimento) pena la decadenza e la revoca del trasferimento stesso, l'effettiva minore entrata realizzata ed, eventualmente, l'importo recuperato nel corso dell'anno precedente. A seguito di tale comunicazione il trasferimento in parola dovrà essere rideterminato con apposito provvedimento della Giunta provinciale applicando la medesima percentuale utilizzata ai fini della concessione iniziale e gli enti beneficiari, dovranno versare alla Provincia la somma quantificata con il medesimo provvedimento nel limite dell'importo inizialmente concesso dalla Provincia.

Gli enti che hanno ottenuto un trasferimento per la copertura di oneri derivanti da **spese legali**, ai sensi della **lettera b)** del comma 4, dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, devono attestare annualmente, entro il 30 giugno (a partire dall'anno successivo alla concessione del trasferimento), pena la decadenza e la revoca del trasferimento stesso, le spese legali sostenute l'anno precedente e devono restituire alla Provincia le eventuali somme che, alla conclusione del procedimento per cui è stato conferito l'incarico ad un legale esterno, risultano erogate in eccesso. Anche in tale caso si provvederà alla rideterminazione del finanziamento, con apposito provvedimento della Giunta provinciale e gli enti beneficiari, dovranno versare alla Provincia la somma determinata con il medesimo provvedimento fino all'ammontare dell'importo concesso dalla Provincia.